

Prot. 441247 del 8/11/2020

Notaio Usticano Paola Maria Letizia

via Oberdan n. 17 - Grosseto

tel. 0564/20164

347

C.F. 00776420534

Repertorio n. 44378

Raccolta n. 18530

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitrè ottobre duemilaventiti in Roccastrada, frazione Roccatederighi, Via Roma, presso il locale Centro Civico, alle ore quindici e trenta

(Roccastrada, 23/10/2020)

Innanzi a me dott. Paola Maria Letizia USTICANO, notaio in Grosseto, ivi residente con Studio in Via Oberdan n.17, iscritta presso il Collegio del Distretto Notarile della stessa città.

Si è riunita

l'Assemblea Ordinaria della "**FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ROCCATEDERIGHI**", con sede in Roccastrada, frazione Roccatederighi, Via Vittorio Emanuele II n. 31, codice fiscale 00770420537, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Articolazione di Grosseto al n. GR-317, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento dello Statuto alle disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (RIFORMA DEL TERZO SETTORE) mediante ratifica delle modifiche statutarie già deliberate nell'Assemblea del 10 giugno 2019 ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

2) Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

- MUCCIARELLI PAOLO, nato a Roccastrada il 17 agosto 1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale interviene al presente atto in qualità di Governatore e legale rappresentante.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo, dò atto che assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 24 del vigente Statuto la costituita, il quale

constatato

= che l'Assemblea è stata convocata in questo luogo per il giorno 22 ottobre alle ore 21,30 in prima convocazione e per il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 15,30 in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, con affissione di avviso in data 21 settembre 2020;

= che la prima convocazione indetta per le ore 21,30 del 22 ottobre è andata deserta;

= che all'Assemblea sono presenti n. 58 (cinquantotto) associati di cui n. 28 (ventotto) in proprio ed n. 30 (trenta) per delega acquisita agli atti dell'Associazione, rappresentanti complessivamente ex art 27 del vigente statuto oltre il doppio dei componenti l'Organo del Magistrato, come risulta dal foglio di presenze che, firmato dal costituito e da me

Registrato a GROSSETO
il 02/11/2020

al n. 6394 Serie 1T

Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", o-
messane la lettura per dispensa avutane dal costituito;
= che per l'Organo del Magistrato, oltre al Governatore, qui
costituito, non è presente alcun componente;
= che per il Collegio dei Sindaci Revisori il vice presidente
Fiorenti Marcella;
= che il Presidente dichiara che gli associati presenti hanno
diritto di voto;
= che nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del
giorno;
= che pertanto l'Assemblea è atta a deliberare ex art. 101
comma 2 del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117 vigente;

tutto ciò premesso

dichiara validamente costituita questa Assemblea e passa alla
discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
Prendendo la parola, il Presidente illustra all'Assemblea i
motivi per cui si rende necessario procedere formalmente al-
l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni del D.Lgs 3 lu-
glio 2017 n. 117 (RIFORMA DEL TERZO SETTORE) entro il termine
del 31 ottobre 2020 come prorogato dall'art. 35, commi 1 e 2
del D.L. 18/2020 (Cura Italia). All'uopo, il Presidente rende
noto all'Assemblea che detto adeguamento è fondamentale sia
per mantenere l'iscrizione dell'Ente nei registri delle ODV
(Organizzazioni di Volontariato) sia per la futura iscrizione
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nel
momento in cui esso sarà istituito. In particolare, il Presi-
dente fa presente che l'Associazione, con Assemblea del 10
giugno 2019 ha già deliberato di approvare le modifiche allo
Statuto necessarie per l'adeguamento alle disposizioni del
D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (RIFORMA DEL TERZO SETTORE) ma ai
fini della suddetta iscrizione al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore è necessario l'atto pubblico notarile. Per-
tanto, l'Associazione adotterà successivamente all'iscrizione
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'acronimo
"EIS", per ora non spendibile nei rapporti con i terzi, negli
atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il
pubblico.

Il Presidente espone all'Assemblea le modifiche apportate con
il nuovo Statuto, il tutto sulla base del testo di statuto
già reso noto agli intervenuti.

L'Assemblea, dopo aver discusso la proposta, all'unanimità

delibera

1) di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione secondo il
testo del quale il Presidente ha già dato lettura all'Assem-
blea e che, debitamente firmato dal costituito e da me notaio
come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera
"B", omessane la lettura per dispensa avutane dal costituito;
- di adottare automaticamente all'iscrizione nel Registro U-
nico Nazionale del Terzo Settore l'acronimo "ETS" nei rappor-
ti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle co-

municazioni con il pubblico, subordinando l'efficacia di tutte le clausole che si riferiscono all'adozione della qualifica "ETS" all'effettiva iscrizione;

L'Assemblea autorizza il Presidente ad apportare al presente verbale ed allo Statuto quelle modifiche non sostanziali che venissero eventualmente richieste per le pratiche inerenti e conseguenti all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore appena sarà istituito e a compiere tutte le pratiche necessarie alla definizione dell'iter amministrativo per la trasmissione dell'Associazione nel RUNTS.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici e trenta.

Il costituito dichiara di essere stato informato da me notaio, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, sulle modalità e finalità del trattamento dei propri dati personali e di avere ricevuto la relativa informativa in forma cartacea. Pertanto, liberamente autorizza il trattamento dei dati personali per tutti i fini elencati nella suddetta informativa nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti per tutte le attività (amministrative, civili e giudiziarie, fiscali e catastali) connesse alla prestazione notarile di cui ho ricevuto incarico e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge, esonerando me notaio da ogni responsabilità al riguardo.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e in parte di mia mano su sei facciate e parte della presente di due fogli ho dato lettura al costituito che lo approva.

Firmato: Mucciarelli Paolo - Paola Maria Letizia Usticino notaio.

ALLEGATO "B"
al Reg. n° 44348
Rapp. n° 18530

Per l'adeguamento dello Statuto alle norme del D.Lgs. n. 117 del 3 agosto 2017 (CTS - Codice del Terzo Settore):

- è stato adottato il testo finale del fac-simile trasmesso dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia con nota del 06 febbraio 2019 avente valenza autorizzativa
- sono state recepite le integrazioni dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia di cui alla e-mail del 07 aprile 2020;
- è stato approvato ad unanimità dall'Organo del Magistrato nella riunione del ~~10 giugno 2019~~ **23 OTTOBRE 2020**
- è stato approvato ad unanimità dall'Assemblea Generale della Fraternita nella sessione ordinaria del ~~23 OTTOBRE 2020~~ **23 OTTOBRE 2020**
- con rogito notarile in data 23 ottobre 2020 con Verbale ricevuto dal Notaio Paola Maria Letizia USTICANO Repertorio n. **23 OTTOBRE 2020** è stato approvato il seguente

STATUTO
della FRATERNITA DI MISERICORDIA
di ROCCATEDERIGHI

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO - I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI
DELLA FRATERNITA DI MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Roccatederighi l'Associazione Ente del Terzo Settore denominata "FRATERNITA DI MISERICORDIA di ROCCATEDERIGHI O.D.V." con sede in Roccatederighi, Diocesi di Grosseto.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Fraternita di Misericordia, di seguito indicata come "Fraternita", è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Fraternita è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Fraternita è, secondo l'Ordinamento Canonico, è un'Associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei Canonici 298-311 "Norme comuni" e dei Canonici 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

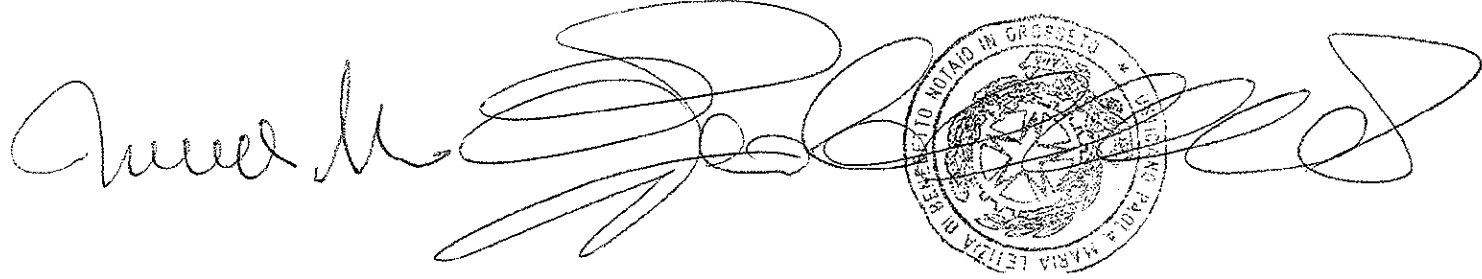
Scopo della Fraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

Articolo 5 - Attività di interesse generale

In particolare la Fraternita può svolgere, in via esclusiva o prevalente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "FRATERNITA' DELLE MISERICORDIE D'ITALIA" around the perimeter and "NOTAIO IN ORDINE" in the center. There is also a small emblem in the center of the stamp.

- f) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/vidео-diffusione;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- i) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- j) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- k) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- l) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- m) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Articolo 6 - Attività diverse

La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano ad esse secondarie e strumentali e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Fraternita può anche effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti sia nel Cimitero locale che, a richiesta, in altri Cimiteri.
- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- c) ogni altra attività compatibile stabilita dall'Assemblea su proposta del Magistrato.

Articolo 7 - Attività di formazione

La Fraternita provvede all'attivazione della coscienza civica

e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale.

Con riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei Confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro mezzo idoneo.

Articolo 8 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività e previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia la Fraternita potrà costituire apposite "Sezioni".

Le Sezioni potranno avere un apposito Comitato di Coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Fraternita.

Articolo 9 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Fraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 10 - Stemma

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Allo stemma potrà essere aggiunta, senza altre modifiche, solo la località e l'eventuale emblema della Fraternita.

Articolo 11 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 12 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Fraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli Statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la sua partecipazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 13 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre Associazioni, o Federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa

autorizzazione della stessa Confederazione Nazionale.

Del pari, in seno alla Fraternita, non potranno sorgere altre Associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Fraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 14 - Entrate e raccolta fondi

La Fraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accensione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari.

Articolo 15 - Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli iscritti sono gratuite.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "*Che Iddio gliene ne renda merito*".

E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di retribuzione o compenso, nemmeno dal beneficiario.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Fraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

La Fraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comuni, che denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16 - Il Volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

La Fraternita iscrive in apposito Registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fraternita di cui questi è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fraternita può prevedere, in coerenza con lo Statuto, apposito Regolamento per disciplinare diritti e doveri dei Volontari.

La Fraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Articolo 17 - Attività di volontariato

La Fraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "G.e.M.e", per cui un rappresentante del gruppo partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

La Fraternita può promuovere la donazione del sangue. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito Regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

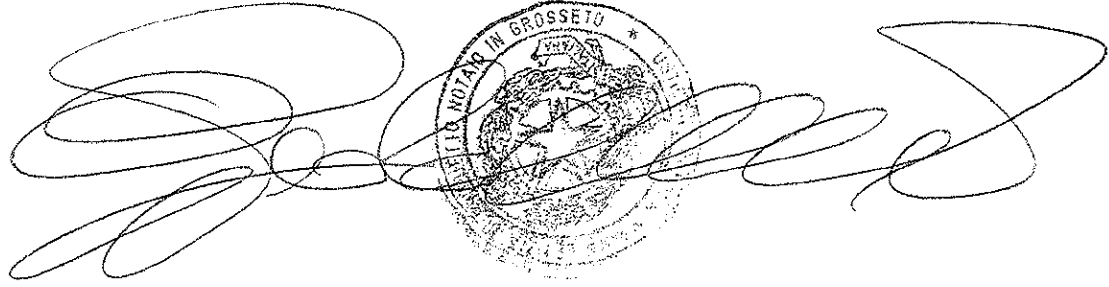
Articolo 18 - Classificazione

Tutti gli iscritti, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" e si suddividono in due Categorie:

- a) Confratelli effettivi;
- b) Confratelli buonavoglia.

I Confratelli iscritti alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

Luigi. Polo



Articolo 19 - Qualifica dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi o buonavoglia ma non sono Soci.

L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli effettivi o dei Confratelli buonavoglia.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Fraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Fraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella Categoria.

I Confratelli buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Fraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale Categoria.

I Confratelli buonavoglia, compiuto un anno di aspirantato, partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo.

Dopo due anni di permanenza nella Categoria (in presenza della maggiore età) acquisiscono il diritto di elezione.

Articolo 20 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 21 Procedura di ammissione e partecipazione

L'iscrizione dei Confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica all'aspirante Confratello la sua ammissione o, con espressa motivazione, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confrater-

nite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, ne deve essere portato a conoscenza il Magistrato della Fraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Fraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo di comunicazione postale o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 22 - Benefattore non socio

E' figura esterna alla Fraternita che contribuisce al sostentamento della Fraternita solo con eventuali oblazioni.

Non è socio, non versa quote e non partecipa agli Organi sociali.

CAPO - III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 23 - Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Fraternita devono:

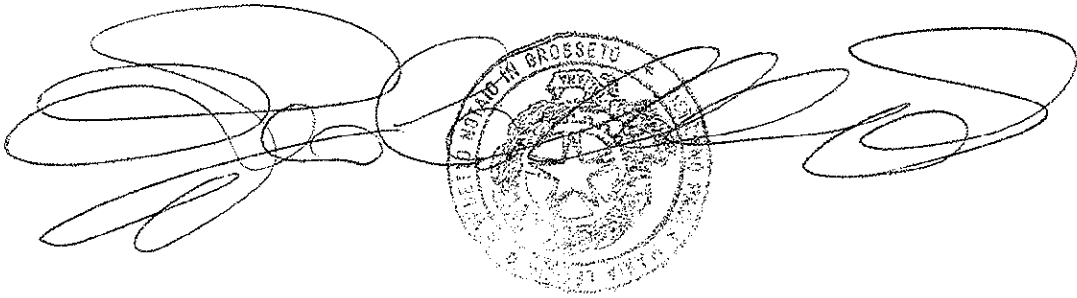
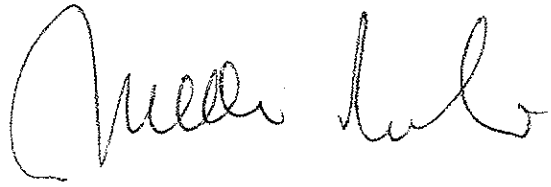
- a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Disposizioni emanate dagli Organi della Fraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i Servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 24 - Provvedimenti disciplinari

Previo contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni, i Confratelli sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato.



Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Collegio Proibivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 25.

Articolo 25 - Perdita della qualità di iscritto

La perdita della qualità di iscritto implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternita e si perde:

a) qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello;

b) per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternita di cui all'art. 20;

c) per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternita;

d) qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 23;

e) qualora rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Della proposta di decadenza o di esclusione il Magistrato ne dà comunicazione scritta all'interessato, a mezzo Raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato.

Trascorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza l'interessato potrà presentare nuova domanda di adesione.

Il Magistrato, sentito il parere del Collegio Proibivirale, delibererà sull'accettazione e se riconferire all'interessato i diritti di cui godeva in precedenza.

CAPO - IV

ORGANI DELLA FRATERNITA DI MISERICORDIA

Articolo 26 - Organi Sociali

Sono Organi della Fraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Proibivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di Controllo.

Articolo 27 - Durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un Organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti che resta in carica per la stessa durata del membro sostituito.

I membri inseriti a copertura di quelli vacanti non subentrano automaticamente in incarichi specifici affidati al membro sostituito.

I componenti gli Organi della Fraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 28 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità.

Articolo 29 - L'Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo deliberativo sovrano della Fraternita ed è composta dai Confratelli effettivi e dai Confratelli buonavoglia.

Alle riunioni partecipa anche il Correttore con diritto di voto.

E' presieduta dal Governatore che ne dirige e regola le discussioni e ne stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

In assenza del Governatore è presieduta dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di appartenenza.

E' convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie.

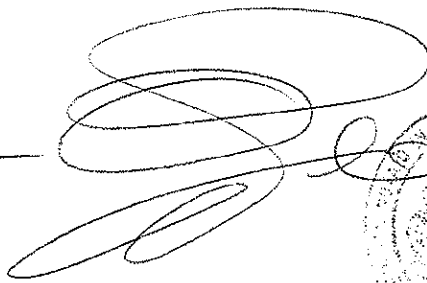
L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella sessione con funzione elettiva in ordine alle cariche sociali è fatto divieto di nominare come scrutatori quei soggetti candidati alle medesime cariche.

Le Deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Magistrato in apposito Registro all'interno della sede in modo da poter essere consultate in ogni momento da chi, a prescindere da uno specifico interesse, ne faccia richiesta.

Articolo 30 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori e dell'Organo di Controllo;
- b) nominare, ove richiesto dalla legge, l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) esaminare le questioni di carattere generale e di indi-



- rizzo programmatico su proposta del Magistrato adottando, ove necessario, le relative deliberazioni, nonché stabilire le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- d) deliberare l'approvazione del Bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Fraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Provirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 50;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

Articolo 31 - *Assemblea Ordinaria*

E' indetta dal Magistrato e convocata dal Governatore almeno 30 gg. prima dell'adunanza.

Si riunisce almeno una volta all'anno e comunque entro il mese di Aprile per l'approvazione del Bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

La convocazione avviene mediante affissione di avviso sia all'esterno della sede della Fraternita che nei luoghi pubblici e ne dovrà essere data massima diffusione ai Confratelli e Consorelle che hanno acquisito il diritto di partecipare vi anche per consegna a mano o con l'utilizzo di strumenti telematici purché idonei ad assicurare un tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'avviso deve indicare il luogo in cui l'adunanza dovrà svolgersi (*che in mancanza di indicazioni contrarie è la sede sociale*) in prima e in seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito Registro.

Articolo 32 - *Assemblea Straordinaria*

E' convocata dal Governatore secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 31 quando, in qualunque periodo, il Magistrato ne ravvisi la necessità almeno 15 gg. prima dell'adunanza.

E' convocata e tenuta entro un mese per le seguenti motivazioni:

- a) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità;
- b) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- c) quando il Collegio dei Proibiviri per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- d) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale.

Articolo 33 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 34 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

Le Deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il Resoconto morale e il Bilancio non hanno diritto di voto.

I componenti del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il Bilancio.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 49.

Articolo 35 - Il Magistrato

Il Magistrato è l'organo di governo della Fraternita eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero compreso tra sette e undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Fraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Fraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato i Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto

The bottom of the document features a large, stylized handwritten signature in dark ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "UFFICIO DI PROSPERAZIONE" around the top edge and "MAGISTRATO" in the center. There are also some illegible handwritten notes and marks within the stamp area.

grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Fraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 36 - Attribuzioni

All'organo del Magistrato sono attribuite tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed in particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecari e propone all'Assemblea le attività diverse non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;
- c) provvede al suo interno alla nomina a scrutinio segreto del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria.
- d) redige le norme di attuazione dello Statuto ed emana ogni qualsiasi Regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del Regolamento per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispone il Bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Associazione, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- j) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Confratelli Aspiranti ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione;

zione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;

p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento dell'Associazione a seconda della Categoria di appartenenza;

q) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Fraternita;

s) tiene il libro degli associati e delle deliberazioni assembleari;

t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 37 - Adunanze e Quorum deliberativo

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Alle riunioni partecipa anche il Correttore con diritto di voto.

E' convocato dal Governatore in qualunque periodo secondo le modalità di cui al comma 3 e' seguenti dell'art. 31 almeno cinque giorni prima dell'adunanza con l'obbligo di specifica del luogo (che in mancanza di indicazioni contrarie è la sede sociale), il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare.

Il Magistrato può essere convocato con richiesta scritta dal Collegio Provirale per quanto previsto alla lett. 'e) dell'art. 43 e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Provirati con richieste scritte e motivate.

Per il suo carattere di Organo di governo può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Ai suoi componenti deve comunque essere garantita la conoscenza

dell'ordine del giorno.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.

Le Deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Le Deliberazioni sono conservate a cura del Magistrato in apposito Registro all'interno della sede in modo da poter essere consultate in ogni momento da chi, a prescindere da uno specifico interesse, ne faccia richiesta.

Articolo 38 - Il Governatore

Il Governatore è eletto all'interno del Magistrato a scrutinio segreto nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

è il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Fraternita nelle relative assemblee della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia,.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Fraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consi-gli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Articolo 39 - Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto all'interno del Magistrato a scrutinio segreto nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvava, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterà opportuno affidargli e ne svolge i necessari servizi.

Articolo 40 - Il Segretario

Il Segretario è eletto all'interno del Magistrato a scrutinio segreto nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art.38.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del Bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 41 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 42 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e dell'Associazione e per dedizione alla Fraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art.35 commi 2,3 e 4.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Fraternita.

Articolo 43 - Attribuzioni

Il Collegio Probivirale in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Fraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei Regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i

provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

e) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Fraternita;

f) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 52.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio.

Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Eso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 44 - Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di

Controllo

La Fraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 35 commi 2, 3, e 4.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proibiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D.Lgs 117/2017, la Fraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di Controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs 117/2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di Controllo, il

Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.
Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le Categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di Controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 45 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Fraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è Confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 46 - La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio.

È composta da un numero compreso tra tre e cinque membri scelti fra i Confratelli.

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Fraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate

Articolo 47 - Attribuzioni

La Commissione Elettorale ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli Buonavoglia;

c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiwiri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg. prima della data fissata.

e) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;

f) accertare la regolarità delle deleghe;

g) curare le operazioni di voto e redigere il verbale delle operazioni stesse.

Articolo 48 - Modalità di elezione degli Organi Sociali

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.

Ogni Confratello avente diritto di voto può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiwiri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{1}{2}$ degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternità.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più giovane di età, successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg. e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg. dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi Organi Sociali.

Articolo 49 - Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistra-

to secondo la norma di cui all'art. 36 punto m), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui al comma 3 dell'art. 31 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5, 6, 7 e 9 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Fraternità e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 50 - Regolamento Generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 51 - Mancato funzionamento della Fraternità

In caso di eventi straordinari - di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternità e delle sue attività - qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 43 comma f), il Governatore

della Fraternità segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del

Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anomalia ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti

Articolo 52 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle

Misericordie d'Italia

Qualora la Fraternita di Misericordia receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, la Fraternita dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 53 - Scioglimento della Fraternita di Misericordia

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 51 comma 3.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del C.C. (*tre quarti degli associati*).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita.

Articolo 54 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e fina-

lità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, C.C.

Articolo 55 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai Pubblici Registri

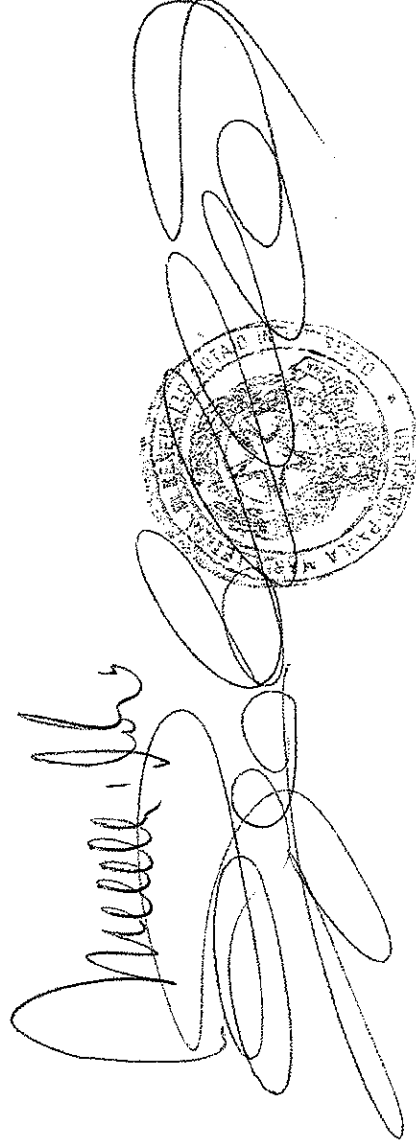
Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento della stessa all'Albo del Volontariato e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Fraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente Statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 56 - Controversie

La decisione su qualsiasi controversia che potesse insorgere tra i Soci, o tra costoro e la Fraternita o gli Organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitro, sarà demandata alla possibilità per le parti di scegliere l'arbitrato di equità, cioè di far derimere la propria contesa secondo equità e non con le norme giuridiche tradizionali. Il giudizio è inappellabile.

Articolo 57 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti redatti dal Magistrato in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le altre disposizioni di legge in materia e le norme del Codice Civile.



The block contains a large, stylized handwritten signature in dark ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a cross and a figure, surrounded by the text "FRATERNITA DI MISERICORDIA" and "CONFEREDERAZIONE NAZIONALE".